

Spett.le  
Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet  
Camera dei Deputati  
Piazza di Monte Citorio  
Roma

## **Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet**

Con questo documento l'Istituto Bruno Leoni intende far pervenire alla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet istituita presso la Camera dei Deputati le proprie osservazioni in merito alla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet redatta dalla stessa Commissione, secondo la consultazione da quest'ultima promossa a partire dal 27 ottobre 2014.

Secondo la Commissione, la Dichiarazione dei diritti di Internet sarebbe uno "*strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale*". In effetti, non v'è dubbio alcuno che Internet costituisca uno spazio di interazione sempre più importante nella nostra vita e nella nostra società, come e più di tanti altri luoghi 'reali'. Scopo implicito della bozza di Dichiarazione è, dunque, quello di "riportare l'ordine" in Internet, partendo dalla considerazione che anche lì, come altrove, possano compiersi violazioni di diritti e disordini di varia natura.

Tale fine presuppone, tuttavia, che ci sia bisogno di riconoscere principi e diritti che si aggiungano a quelli oggi riconosciuti e tutelati da fonti normative sovranazionali e/o costituzionali, completando o innovando la protezione dei diritti già vigente. Invece, come si avrà modo di dimostrare, i principi e i diritti menzionati sono tutti già consolidati e noti nell'ordinamento giuridico nostro e della maggior parte degli ordinamenti occidentali: pertanto, la Dichiarazione appare, nel complesso, ridondante e potenzialmente perfino controproducente.

Infatti Internet, dal punto di vista giuridico, non è uno spazio esterno alla realtà: su Internet vengono stipulati contratti e commessi illeciti, effettuate transazioni, contratte obbligazioni e perpetrati reati secondo la legislazione già vigente per il «mondo reale», di cui Internet fa comunque parte. Se su Internet vengono commesse truffe, non sarà certo un'inflazione di provvedimenti *ad hoc* a evitarle o punirle, non più di quanto già non possano e debbano essere evitate e punite dal diritto vigente.

Ciò è confermato da una rapida analisi del capitolato della bozza.

A ben vedere, infatti, l'art. 2 della Costituzione garantisce già "*i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*

*Europea, dalle costituzioni e dalle leggi*" richiamati dall'art. 1 della bozza,<sup>1</sup> siano essi 'in Internet' o meno. Peraltro, la risoluzione L13 del 6 luglio 2012, ad opera del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, ha affermato chiaramente che i diritti umani sono validi *online* tanto quanto *offline*.

Né si vede perché mai il diritto di accedere a Internet in condizioni di uguaglianza e parità (art. 2<sup>2</sup>) non dovrebbe essere protetto dal già esistente diritto al "*pieno sviluppo della persona umana*" e "*all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*" di cui all'art. 3 della Costituzione, indipendentemente che si tratti di accesso a Internet o meno.

Considerando il diritto di accesso a Internet, in senso formale, quale strumento necessario per la realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, risulta che tale libertà è già contenuta (ed è certamente applicabile anche alla Rete) nell'art. 21 della Costituzione, secondo cui "*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*", nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 10 e 11), nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (artt. 19 e 29) e nel Trattato sull'Unione Europea (artt. 6 e 7).

Anche da un punto di vista sostanziale, cioè come cosiddetto "diritto sociale" e pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, il diritto di accesso a Internet è indubbiamente già contenuto nell'art. 9 della Costituzione, nonché espresso chiaramente in più occasioni dal Parlamento europeo, ad esempio nella Risoluzione del 10 aprile 2008 e nella Raccomandazione del marzo 2010 destinata al Consiglio sul "rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet", con la quale si era affermato che Internet «*dà pieno significato alla libertà di espressione*» sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e «*può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva*».

---

<sup>1</sup> RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI: Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.

Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.

Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

<sup>2</sup> DIRITTO DI ACCESSO: Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.

L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.

L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.

L'unico articolo della bozza che presenta carattere realmente innovativo è quello relativo alla neutralità della rete (art. 3<sup>3</sup>), un tema dibattuto già da anni negli Stati Uniti e a livello comunitario. Tuttavia, anche tale previsione si presta a dubbi di duplice ordine. In primo luogo, una decisione di tale portata necessita indubbiamente di un più approfondito dibattito parlamentare. In ogni caso, è necessario rilevare che il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno già proposto un regolamento riguardante il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, che riguarda anche la *net neutrality* ed è in via di approvazione definitiva. Pertanto, qualunque documento legislativo o para-legislativo sul tema soggiacerebbe al primato della normativa europea.

Il diritto alla protezione dei dati personali (art. 4<sup>4</sup>) è stabilito espressamente dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Costituzione italiana non contiene una disciplina esplicita del diritto alla privacy, ma il fondamento costituzionale è rinvenibile, da un lato, in disposizioni di carattere generale come gli articoli 2 e 3 della Costituzione e, dall'altra, in fattispecie di tutela singole e specifiche (come gli artt. 13, 14, 15 e 21 Cost.). In ogni caso, il tema del trattamento dei dati personali è l'oggetto del D. Lgs. 196/2003, che costituisce la base normativa del diritto alla riservatezza dei dati personali nel nostro ordinamento.

---

<sup>3</sup> NEUTRALITÀ DELLA RETE: Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

<sup>4</sup> TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.

I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.

I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

A livello europeo, le direttive 95/46/CE e 97/66/CE si applicano precisamente al trattamento dei dati personali *online*, mentre il diritto all'autodeterminazione informativa (art. 5<sup>5</sup>) è disciplinato e tutelato dagli articoli 7 e 11 del Codice della Privacy.

Anche l'invulnerabilità del domicilio di cui all'art. 6<sup>6</sup> è sancita dalla Costituzione, e precisamente dall'art. 14, indipendentemente dal fatto che esso sia 'informatico' o meno. Peraltro, ai sensi dell'art. 615-ter del codice penale, commette il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico chi "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo*".

Il riferimento ai limiti relativi alle intercettazioni delle telecomunicazioni risulta anch'esso superfluo, essendo tale fattispecie già coperta dagli articoli 103, comma 5 e 266 del codice penale; e cosa dire dell'art. 7,<sup>7</sup> sui trattamenti automatizzati, che si limita a ripetere testualmente e pedissequamente quanto disposto dall'art. 14 del Codice della Privacy?

Il diritto all'identità personale (art. 8<sup>8</sup>), poi, è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (v., *ex multis*, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 13/1994 e 332/2000); inoltre, la tutela contro furto d'identità *et similia* è garantita dall'art. 494 del codice penale (Sostituzione di persona), secondo cui "*chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantag-*

<sup>5</sup> DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA: Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.

La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.

<sup>6</sup> INVOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI: Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

<sup>7</sup> TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI: Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

<sup>8</sup> DIRITTO ALL'IDENTITÀ: Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete.

La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.

L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.

Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

La definizione di un'identità in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.

gio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno". L'applicabilità di tale norma a Internet è stata già confermata in più occasioni dalla giurisprudenza (v., ad es., Cass. penale, Sez. V, 8.11.2007, n. 46674).

Per quanto riguarda il diritto di fornire "solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.", tale previsione è già indubbiamente 'coperta' dall'art. 3 del Codice della Privacy.

Lo stesso si può dire del diritto all'anonimato (art. 9<sup>9</sup>), stabilito espressamente dagli artt. 3, 11, 123 e 132 del Codice della Privacy; il primo periodo, relativo all'esercizio delle libertà civili e politiche, richiama inoltre l'art. 22 della Costituzione, collegando in senso funzionale, per analogia, il diritto all'anonimato al diritto al nome.

Fondamento della protezione giuridica dell'anonimato è anche l'art. 9 del codice civile, che tutela l'utilizzo dello pseudonimo; si richiama, infine, l'art. 8 della CEDU.

Parallelamente, il diritto all'oblio (art. 10<sup>10</sup>) è stato riconosciuto dal Garante della Privacy fin dal 2005 e, con la sentenza n. 5525/2012, anche dalla Cassazione, esplicitando che tale diritto vale ovviamente anche per quanto riguarda le informazioni contenute su Internet, sulla base degli artt. 2, 7, 11, 99, 102, 150 e 152 del D.lgs. n. 196 del 2003.

La recente sentenza della Corte di giustizia europea sul caso Google ha, peraltro, ulteriormente reso chiara l'esistenza ed effettiva tutela del diritto all'oblio in ambito UE.

---

<sup>9</sup> ANONIMATO: Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.

<sup>10</sup> DIRITTO ALL'OBLIO: Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.

Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.

Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

I doveri deontologici dei responsabili delle piattaforme digitali (art. 11<sup>11</sup>) altro non sono che specificazioni del generale obbligo di buona fede (su cui v., ad es., gli artt. 1375 e 1175 del codice civile).

Il diritto a ricevere informazioni chiare, alla correttezza contrattuale, alla non discriminazione e all'informazione sul mutamento delle condizioni contrattuali sono contenuti integralmente nel Codice del consumo e, in generale, dalla Carta di Nizza e dal Trattato sull'Unione Europea.

L'interoperabilità relativa ai programmi per elaboratore è tutelata, a livello europeo, dalla Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, nonché dalla normativa Antitrust.

La sicurezza in Rete, l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni (art. 12<sup>12</sup>) sono garantite, indirettamente, dagli articoli 13, 14, 15, 16, 21, 41 e 42 della Costituzione, nonché dagli articoli 5 (espressamente), 8, 9 e 10 della CEDU.

La libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della dignità delle persone sono stabilite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (artt. 7 e 19), dalla CEDU (artt. 10 e 14), dalla Costituzione (art. 21) e dalla Carta di Nizza (art. 11).

Infine, la tutela della dignità delle persone da abusi è garantita espressamente dalla legge 26 aprile 1993, n. 122.

---

<sup>11</sup> DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME: I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

<sup>12</sup> SICUREZZA IN RETE: La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.

Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

Il diritto all'istruzione (art. 13<sup>13</sup>) è sancito dall'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'art. 34 della Costituzione.

Il fatto che *"le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale"* è un proposito, politicamente corretto quanto astratto, per affermare l'intenzione di combattere il *digital divide*: obiettivo sacrosanto, ma che non necessita certamente di intenti programmatici altisonanti.

L'ultima parte dell'articolo, infine, è una rivisitazione dell'art. 3 della Costituzione, già di per sé pienamente applicabile alla Rete.

Pur nascendo con l'ambizioso obiettivo di difendere Internet e i suoi utenti da presunte e ignote minacce esterne, la bozza di Dichiarazione rischia invece di compromettere al contempo l'indipendenza di Internet e la libertà dei suoi utenti. In questo senso, il documento chiede esplicitamente un governo globale dell'universo di Internet, come si evince, ad esempio, dal preambolo (*"Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità"* e *"la costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile*

---

<sup>13</sup> DIRITTO ALL'EDUCAZIONE: Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone.

Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale.

Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

*per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati”) o dall’art. 14<sup>14</sup> (“Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale”).*

Questo approccio regolatore non può che sorprendere. Internet ha reso possibile la creazione di uno spazio facilmente accessibile, libero e sconfinato, in cui le persone hanno la possibilità di mettere in mostra e condividere - a costi contenuti e di fronte a un pubblico illimitato - la propria inventiva, le proprie capacità e le proprie idee. Internet è uno spazio *realmente* libero, proprio perché non vi è un’unica regia e non esistono posizioni di ‘potere’, se non quelle determinate, in tempo reale, dalle interazioni dei propri utenti. Non è forse questa la forma più alta e pura possibile di democrazia e non discriminazione?

Concludendo, più che enunciare solennemente diritti già esistenti e tutelati da altre norme, la migliore posizione che potrebbe adottare la classe politica verso la Rete sarebbe quella di starne lontana, professando una sana ‘umiltà regolamentare’ e riconoscendo che il successo di Internet dipende da un’evoluzione spontanea e libera da ‘poteri forti’ cristallizzati: a partire da quelli di matrice politica.

---

<sup>14</sup> CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE: Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.

Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.

In ogni caso, l’innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull’ecosistema digitale.

La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.

L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.

La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.